

Le pillole di **FIPE**

Notizie, commenti, istruzioni ed altro

Direttore responsabile: Edi Sommariva

Numero 24 - 2010

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX TENTATIVO OBBLIGATORIO - Collegato lavoro n. 1-



Area Lavoro



a cura di :
Area Lavoro
Silvio Moretti

con la collaborazione di Andrea Stoccoro

Il 24 novembre 2010 è entrata in vigore la Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (cd Collegato lavoro), " *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*". Tra le principali novità, si segnala, l'introduzione di nuove regole del processo del lavoro. Questo editoriale è dedicato al tentativo di conciliazione (ex tentativo obbligatorio) che, con l'entrata in vigore del collegato lavoro, torna ad essere facoltativo.

Questa è la prima di una serie di "guide" dedicate alle principali novità introdotte dal collegato lavoro.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Con la legge 4 novembre 2010, n. 183 **diventa facoltativo l'obbligo del tentativo di conciliazione**, condizione che fino ad oggi era considerata di procedibilità per il successivo eventuale ricorso al giudice.

La nuova disciplina conferma il ruolo delle Direzioni provinciale del lavoro, presso le quali seguita a trovare sede la Commissione provinciale di conciliazione.

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) e consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificata:

- ☛ in originale alla Direzione provinciale del lavoro;
- ☛ in copia alla controparte.

Il legislatore ha escluso l'invio della richiesta di conciliazione a mezzo fax.

Nel caso in cui le parti abbiano preventivamente raggiunto una intesa, la richiesta potrà essere presentata congiuntamente con le stesse modalità anzidette.

Il tentativo di conciliazione può essere promosso anche tramite l'associazione sindacale.

La comunicazione della **richiesta** di espletamento del tentativo di conciliazione **interrompe la prescrizione e sospende**, per la durata del tentativo di conciliazione e per i **venti giorni** successivi alla sua conclusione, **il decorso di ogni termine di decadenza**.

La richiesta deve precisare:

- ☛ nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto;
- ☛ il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- ☛ il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni;
- ☛ l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

DECISIONE DELLA CONTROPARTE

Se la controparte:

- ☛ **intende accettare** la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro **venti giorni**

Le pillole di **FIPE**

dal ricevimento della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale;

➡ **non intende accettare**, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

Il tentativo di conciliazione può avere luogo, con il consenso del ricorrente, anche se l'intervento del convenuto sia giunto dopo il termine dei 20 giorni.

La mancata adesione della controparte, allo scadere dei 20 giorni, determina la possibilità di attivare il ricorso giudiziario e, in ipotesi di impugnativa del licenziamento o di tutti gli altri casi nei quali trova applicazione l'art. 6 della Legge n. 604/1966, decorrono i 60 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale (a pena di decadenza e inefficacia dell'impugnazione).

CONVOCAZIONE DELLE PARTI



Nell'ipotesi in cui la controparte intenda accettare la procedura di conciliazione controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o Sottocommissione **entro 10 giorni** dal deposito della memoria del convenuto.

SVOLGIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE



Entro **30 giorni** dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o Sottocommissione.

ESITI DELLA CONCILIAZIONE



Espletato il tentativo di conciliazione:

➡ **se la conciliazione riesce**, anche parzialmente, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commissione (o sottocommissione) nel suo complesso e il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale;

➡ **se non si raggiunge l'accordo**, la Commissione (o sottocommissione) formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire obbligatoriamente sul verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da ambo le parti. Il rifiuto della proposta formulata dalla Commissione, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini di un successivo giudizio.

RISOLUZIONE IN VIA ARBITRALE



In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono richiedere la risoluzione in via arbitrale della controversia.

CONTRATTI CERTIFICATI



Il **tentativo di conciliazione rimane obbligatorio** in relazione ai contratti certificati in base al D.Lgs 276/2003, come previsto dal comma 2 articolo 31 e dal comma 4 articolo 80 della Legge 183/2010, nelle modalità descritte dall'art. 410 c.p.c. (novellato dal collegato lavoro) ed in conformità ai regolamenti delle commissioni di certificazione.

Il tentativo di conciliazione è **obbligatorio** non solo nei confronti delle parti che hanno sottoscritto il contratto certificato ma **anche nei confronti dei terzi interessati** (ad esempio gli enti amministrativi) che intendano agire contro l'atto di certificazione.

Si ricorda che la nuova formulazione dell'articolo 75 del D.Lgs. 276/2003, modificato dal Collegato lavoro, estende l'istituto della certificazione non solo ai contatti di lavoro o di appalto, bensì a tutti i «contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro».

FASE TRANSITORIA




In merito alla procedura prevista per la fase transitoria (sino al 24 novembre 2010) si invita a consultare la **Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010 n. 3428**.

IN SINTESI

- **Diventa facoltativo il tentativo di conciliazione**
- **In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, le parti possono richiedere la risoluzione in via arbitrale**
- **Obbligatorietà del tentativo di conciliazione unicamente in relazione ai contratti certificati**

Lo svolgimento del tentativo di conciliazione può essere riassunto come segue:



GUIDA AL RAPPORTO DI LAVORO NEI PUBBLICI ESERCIZI – 3° EDIZIONE



La guida rappresenta un sussidio pratico per tutte le fasi dello svolgimento del rapporto di lavoro, riepilogando i principali adempimenti cui si trova di fronte l'impresa nella gestione del personale. Questo strumento consente anche alle imprese di più piccole dimensioni di attuare una corretta ed oculata gestione, utilizzando tutte le opportunità che il rinnovato Contratto di Lavoro può offrire.

La guida fornisce utili indicazioni in merito:

- alle più diffuse tipologie contrattuali utilizzabili nel settore del Turismo;
- orario di lavoro;
- assistenza sanitaria integrativa;
- retribuzione e aliquote contributive ;
- secondo livello di contrattazione che si svilupperà a partire dal 1 gennaio 2011.

La guida verrà diffusa al prezzo di **10 €** a copia IVA inclusa (spese di spedizione a carico destinatario).

Alla pagina www.fipe.it/fipe/guidaccnl è attiva una sezione dedicata agli aggiornamenti e alle domande più frequenti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare info@fipe.it

Le pillole di **F.I.P.E.**

Le pillole di  FIPE

FIPE - Piazza G. Belli, 2 - 00153 ROMA - e-mail: info@fipe.it - sito internet www.fipe.it